S.A.L.T.

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA TRONCO LIGURE TOSCANO

- A11 Viareggio Lucca
- A12 Sestri Levante Livorno
- A12 autostazione di Pisa Centro Interconnessione FI-PI-LI
- A12 autostazione di Pisa Centro Interconnessione SP 22 del mare
- A15 S. Stefano Magra La Spezia

Limitazioni alla circolazione per veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali.

ORDINANZA N. 1592

Il sottoscritto ing. Alberto Binasco, nella Sua qualità di Direttore Esercizio della Società Autostrada Ligure Toscana, "Società facente parte del Gruppo S.I.A.S. S.p.A." con sede in Lido di Camaiore – Via Don Enrico Tazzoli n° 9;

- premesso che la S.A.L.T. p.a. è concessionaria dell'A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A12 (Sestri Levante -:- Livorno con diramazioni Viareggio -:- Lucca e Fornola -:- La Spezia) in forza della Convenzione Unica ANAS S.p.A./SALT S.p.A. sottoscritta in data 02.09.2009 ed efficace a tutti gli effetti dal 12.11.2010;
- considerato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 525 del 4 dicembre 2018, inerente a direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019, nei giorni festivi e negli altri particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5



tonnellate;

- considerati altresì le tipologie e i flussi di traffico sulle competenze;
- constatato che, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità di traffico, si rende necessario limitare la circolazione ai veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali;
- vista la nota informativa inviata dalla SALT allo Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;
- visto l'art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche;
- visti gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16.12.92 e successive modifiche, che definiscono le disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e le norme di installazione dei segnali di prescrizione (segnali di precedenza, di obbligo e di divieto);
- considerati altresì il D.M. del 10 Luglio 2002 ed il D.I. 04/03/2013;

ORDINA

che, per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d'opera che circolano, nei limiti di massa complessiva a pieno carico, entro i limiti legali fissati dall'art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, sia vietata la circolazione nelle seguenti giornate:

- il 19 aprile dalle ore 9 alle ore 14;
- il 20 aprile dalle ore 16 alle 22;



- il 9 agosto dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 24;
- il 10 agosto dalle ore 00 alle ore 8 e dalle ore 22 alle 24;
- il 11 agosto dalle ore 6 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24;
- il 15 agosto dalle ore 6 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24;
- il 16 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 17 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 18 agosto dalle ore 6 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24;
- il 23 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 24 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 25 agosto dalle ore 6 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24;
- il 30 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 31 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
- il 1° settembre dalle ore 6 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24:
- il 31 ottobre dalle ore 16 alle ore 24;
- il 20 dicembre dalle ore 16 alle ore 24;
- il 21 dicembre dalle ore 14 alle ore 22;
- il 22 dicembre dalle ore 22 alle ore 24;
- il 24 dicembre dalle ore 14 alle ore 22;
- il 25 dicembre dalle ore 22 alle ore 24;
- il 26 dicembre dalle ore 22 alle ore 24;

Lido di Camaiore n 5 MAR. 2019

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscana p.a.